

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

FORBIDDEN FRUITS

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 20.05.2022

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale	FORBIDDEN FRUITS
Numero di registrazione (REACH)	non pertinente (miscela)
UFI	TDY1-S057-A000-CDS2
Altra/e denominazione/i	DRIP HACKS

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti	Per la produzione di liquidi, destinato all'uso nella sigaretta elettronica. Aroma longfill sovradosato: 10 ml di aroma in contenitore da 120 ml.
-----------------------------	---

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Intrade Concepts GmbH
Barentsstrasse 13
53881 Euskirchen
Germania

Telefono: +49-2251-775 88 0
Telefax: +49-2251-775 88 99
E-mail: office@intrade-concepts.com

persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza Bastian Niedermeyer, +49 (0) 175-11 75 336, datasheets@bastian-niedermeyer.de

Importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera

noSmoky (Supper GmbH)
St. Klemensstrasse 10
CH-2544 Bettlach
Svizzera
Telefono: +41 (0)32 621 69 10
E-mail: info@nosmoky.ch
Numero di revers: 8113

Persona competente secondo l'allegato 2 OPChim (e-mail) info@nosmoky.ch

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza	Tox Info Suisse: 145 (24 ore su 24, gratuito dalla Svizzera) dall'estero: +41 44 251 51 51 Emergenza sanitaria: 144 Numero d'emergenza: 112
--------------------------------	--

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Questa miscela non soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

- Avvertenza	non necessario
- Pittogrammi	non necessario

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

FORBIDDEN FRUITS

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 20.05.2022

- Caratteristiche di pericolo supplementari
EUH208 Contiene furaneolo. Può provocare una reazione allergica.

Deroghe alle prescrizioni di etichettatura

Etichettatura degli imballaggi con un contenuto non superiore a 125 ml

- Caratteristiche di pericolo supplementari
EUH208 Contiene furaneolo. Può provocare una reazione allergica.

2.3.1 Altri pericoli senza significato

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze Non pertinente (miscela).

3.2 Miscele Descrizione della miscela

Nome della sostanza	Identificatore	% in peso	Classificazione secondo il GHS	Pittogrammi
Furaneolo	N. CAS 3658-77-3 N. CE 222-908-8 N. di registrazione REACH 01-2120754473-52- xxxx	< 1	Acute Tox. 4 / H302 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	

Nome della sostanza	Limiti di concentrazione specifici	Fattori M	ATE	Via di esposizione
Furaneolo	-	-	500 mg/kg	orale

Testo integrale delle abbreviazioni nella SEZIONE 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Osservazioni generali

Non lasciare l'infortunato senza sorveglianza. Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Tenere l'infortunato a riposo, coprirlo e tenerlo al caldo. Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o impregnati. In caso di disturbi o in caso di dubbio, consultare un medico. In caso di perdita di coscienza, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e non somministrare nulla per bocca.

In seguito a inalazione

In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio, richiedere immediatamente assistenza medica e adottare misure di primo soccorso. Assicurare l'apporto di aria fresca.

In seguito a contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi

Togliere le eventuali lenti a contatto, se possibile. Continuare a sciacquare. Tenere le palpebre aperte e sciacquare abbondantemente con acqua pulita corrente per almeno 10 minuti.

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

FORBIDDEN FRUITS

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 20.05.2022

In seguito a ingestione

Sciogliere la bocca con acqua (solo se l'infortunato è cosciente). NON provocare il vomito.

Numeri di emergenza in Svizzera

Tox Info Suisse: 145 (24 ore su 24, gratuito dalla Svizzera)

dall'estero: +41 44 251 51 51

Emergenza sanitaria: 144

Numero d'emergenza: 112

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Finora non sono noti sintomi ed effetti.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nessuna

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua nebulizzata, polvere BC, anidride carbonica (CO₂)

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua pieno

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

Monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO₂)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non respirare i gas di esplosione e di incendio. Adeguare le misure di estinzione all'ambiente circostante. Non disperdere l'acqua di spegnimento nelle fognature e nei corsi d'acqua. Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Combattere l'incendio da una distanza adeguata adottando le normali precauzioni.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Personale non addestrato alle emergenze

Portare le persone al sicuro.

Personale di soccorso

In caso di esposizione a vapori, polveri, aerosol e gas, indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nelle fognature o nelle acque superficiali e sotterranee. Trattenere e smaltire l'acqua di lavaggio contaminata.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Indicazioni su come impedire la diffusione dei materiali fuoriusciti

Coprire i tombini della fognatura

Indicazioni su come effettuare la pulizia in caso di fuoriuscita

Asciugare con materiale assorbente (ad es. stracci, tessuto non tessuto). Raccogliere le quantità fuoriuscite: segatura, farina fossile (diatomite), sabbia, legante universale

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

FORBIDDEN FRUITS

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 20.05.2022

Tecniche di contenimento idonee

Impiego di materiali adsorbenti.

Ulteriori informazioni relative a fuoriuscite e rilasci

Raccogliere in contenitori idonei per lo smaltimento. Aerare la zona interessata.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Prodotti di combustione pericolosi: vedere sezione 5. Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8. Materiali incompatibili: vedere sezione 10. Indicazioni sullo smaltimento: vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni

- Misure per prevenire gli incendi e la formazione di aerosol e polveri

Utilizzare una ventilazione locale e generale. Utilizzare solo in ambienti ben ventilati.

Indicazioni sull'igiene generale sul luogo di lavoro

Lavarsi le mani dopo l'uso. Non mangiare, bere né fumare nelle zone di lavoro. Togliere gli indumenti e i dispositivi di protezione contaminati prima di accedere alle zone in cui si mangia. Non conservare alimenti e bevande insieme a prodotti chimici. Non utilizzare per i prodotti chimici recipienti normalmente destinati a contenere alimenti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.3 Usi finali particolari

Per una panoramica generale vedere la sezione 16.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Nessuna informazione disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Ventilazione generale.

Misure di protezione individuale (dispositivi di protezione individuale)

Protezione degli occhi/del volto

Indossare occhiali di protezione/una protezione per il viso.

Protezione della pelle

- Protezione delle mani

Indossare guanti di protezione idonei. È idoneo un guanto di protezione chimica testato secondo EN 374. Prima dell'uso verificare la tenuta/impermeabilità. In caso di riutilizzo previsto, pulire i guanti prima di toglierli e poi arieggiarli bene. Si raccomanda di verificare con il produttore dei guanti la resistenza chimica dei guanti di protezione sopra indicati per applicazioni specifiche.

- Altre misure di protezione

Prevedere pause per la rigenerazione della pelle. Si raccomanda una protezione preventiva della pelle (creme/unguenti protettivi). Dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani.

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente, indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

Controlli dell'esposizione ambientale

Utilizzare un contenitore idoneo per evitare la contaminazione dell'ambiente. Impedire la penetrazione nelle fognature o nelle acque superficiali e sotterranee.

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

FORBIDDEN FRUITS

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 20.05.2022

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	liquido
Colore	non determinato
Odore	caratteristico
Punto di fusione/punto di congelamento	non determinato
Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	non determinato
Infiammabilità	questo materiale è combustibile, ma non facilmente infiammabile
Limite inferiore e superiore di esplosività	non determinato
Punto di infiammabilità	non determinato
Temperatura di autoaccensione	non determinato
Temperatura di decomposizione	non pertinente
pH	non determinato
Viscosità cinematica	non determinato
Solubilità	non determinato

Coefficiente di ripartizione

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore log)	nessuna informazione disponibile
Tensione di vapore	non determinato

Densità e/o densità relativa

Densità	non determinato
Densità di vapore relativa	non sono disponibili informazioni su questa proprietà
Caratteristiche delle particelle	non pertinente (liquido)

9.2 Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	Classi di pericolo secondo il GHS (pericoli fisici): non pertinente
--	---

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

FORBIDDEN FRUITS

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 20.05.2022

Altre caratteristiche di sicurezza

Contenuto di solventi	96,67 %
Contenuto di solidi	3,335 %

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Per quanto riguarda le incompatibilità: vedere sotto «Condizioni da evitare» e «Materiali incompatibili».

10.2 Stabilità chimica

Il materiale è stabile nelle normali condizioni ambientali e nelle condizioni di temperatura e pressione prevedibili durante l'immagazzinamento e la manipolazione.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare

Non sono note condizioni particolari da evitare.

10.5 Materiali incompatibili

Agenti ossidanti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi ragionevolmente prevedibili derivanti da uso, immagazzinamento, fuoriuscita e riscaldamento. Prodotti di combustione pericolosi: vedere sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non sono disponibili dati sperimentali per la miscela completa.

Procedura di classificazione

La procedura di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

Classificazione secondo il GHS (1272/2008/CE, CLP)

Questa miscela non soddisfa i criteri di classificazione secondo il regolamento n. 1272/2008/CE.

Tossicità acuta

Non è da classificare come tossico acuto.

Stima della tossicità acuta (ATE) dei componenti della miscela			
Nome della sostanza	N. CAS	Via di esposizione	ATE
Furaneolo	3658-77-3	orale	500 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea

Non è da classificare come corrosivo/irritante per la pelle.

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Non è da classificare come causa di gravi lesioni oculari o di irritazione oculare.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Contiene furaneolo. Può provocare una reazione allergica.

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

FORBIDDEN FRUITS

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 20.05.2022

Mutagenicità sulle cellule germinali

Non è da classificare come mutageno sulle cellule germinali.

Cancerogenicità

Non è da classificare come cancerogeno.

Tossicità per la riproduzione

Non è da classificare come tossico per la riproduzione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione singola).

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Non è da classificare come tossico specifico per organi bersaglio (esposizione ripetuta).

Pericolo in caso di aspirazione

Non è da classificare come pericoloso in caso di aspirazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Non sono disponibili ulteriori informazioni.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Secondo 1272/2008/CE: non è da classificare come pericoloso per l'ambiente acquatico.
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV): WGK 1, scarsamente pericoloso per le acque
(Germania)

12.2 Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili dati.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non sono disponibili dati.

12.4 Mobilità nel suolo

Non sono disponibili dati.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non sono disponibili dati.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun componente è elencato.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono disponibili dati.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni pertinenti per lo smaltimento attraverso le acque reflue

Non disperdere nelle fognature. Evitare il rilascio nell'ambiente. Richiedere istruzioni speciali/consultare la scheda di dati di sicurezza.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Gli imballaggi completamente svuotati possono essere avviati al recupero. Gli imballaggi contaminati devono essere trattati come la sostanza.

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

FORBIDDEN FRUITS

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 20.05.2022

Osservazioni

Rispettare le disposizioni nazionali o regionali pertinenti. I rifiuti devono essere separati in modo da poter essere trattati separatamente dagli impianti di smaltimento comunali o nazionali.

Svizzera

Lo smaltimento deve avvenire conformemente alle prescrizioni federali, cantonali e comunali, in particolare all'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610) e all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORR-PChim, RS 814.81).

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- 14.1 Numero ONU o numero ID** non soggetto alle prescrizioni di trasporto
- 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto** non pertinente
- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto** nessuna
- 14.4 Gruppo d'imballaggio** non assegnato
- 14.5 Pericoli per l'ambiente** non pericoloso per l'ambiente secondo le norme sulle merci pericolose
- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**
Non sono disponibili ulteriori informazioni.
- 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**
Il carico non è trasportato alla rinfusa.

Informazioni secondo i singoli regolamenti tipo dell'ONU

Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/SDR/RID/ADN) - Informazioni supplementari

Non soggetto alle prescrizioni dell'ADR/SDR, del RID e dell'ADN.

Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG) - Informazioni supplementari

Non soggetto alle prescrizioni dell'IMDG.

Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO-IATA/DGR) - Informazioni supplementari

Non soggetto alle prescrizioni dell'ICAO-IATA.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Disposizioni pertinenti dell'Unione europea (UE)

Restrizioni secondo il REACH, allegato XVII

Sostanze soggette a restrizioni (REACH, allegato XVII)				
Nome della sostanza	Nome secondo l'elenco	N. CAS	Restrizione	N.
Furaneolo	Sostanze nei tatuaggi e nel trucco permanente		R75	75

Legenda

R75 1. Non ne è ammessa l'immissione sul mercato nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio; le miscele contenenti una qualsiasi di queste sostanze non devono essere usate nelle pratiche di tatuaggio successivamente al 4 gennaio 2022 se la sostanza o le sostanze in questione sono presenti nelle seguenti circostanze:
a) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di cancerogenicità 1 A, 1B o 2 oppure nella categoria di mutagenicità sulle cellule germinali 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella mi-

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

FORBIDDEN FRUITS

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 20.05.2022

Legenda

scelta in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;

b) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di tossicità per la riproduzione 1 A, 1B o 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,001 % in peso;

c) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di sensibilizzazione cutanea 1, 1 A o 1B, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,001 % in peso;

d) nel caso delle sostanze classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 nella categoria di corrosione cutanea 1, 1 A, 1B o 1C, di irritazione cutanea 2, di lesioni oculari gravi 1 oppure di irritazione oculare 2, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a:

i) 0,1 % in peso, se la sostanza è usata unicamente come regolatore del pH;

ii) 0,01 % in peso in tutti gli altri casi;

e) nel caso delle sostanze elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso;

f) nel caso delle sostanze per le quali nella colonna g («Tipo di prodotto, parti del corpo») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è indicata una condizione di almeno uno dei tipi elencati di seguito, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore a 0,00005 % in peso:

i) «Prodotti da sciacquare»;

ii) «Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose»;

iii) «Da non usare nei prodotti per gli occhi»;

g) nel caso delle sostanze per le quali è indicata una condizione nella colonna h («Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso») o nella colonna i («Altre») della tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione, o in altra forma, non conforme alla condizione specificata in detta colonna;

h) nel caso delle sostanze elencate nell'appendice 13 del presente allegato, se la sostanza è presente nella miscela in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione indicato per quella sostanza in detta appendice.

2. Ai fini della presente voce si intende uso di una miscela «nelle pratiche di tatuaggio» quando questa viene iniettata o introdotta nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare di una persona con qualsiasi procedimento o procedura (comprese le procedure comunemente chiamate «trucco permanente», «tatuaggio cosmetico», «microblading» e «micropigmentazione») allo scopo di lasciare un segno o un disegno sul corpo della persona.

3. Se una sostanza non elencata nell'appendice 13 rientra in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione più rigido stabilito nei punti in questione. Se una sostanza elencata nell'appendice 13 rientra anche in uno o più dei punti da a) a g) del precedente punto 1, ad essa si applica il limite di concentrazione stabilito al punto h) del medesimo punto 1.

4. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica alle seguenti sostanze fino al 4 gennaio 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, n. CE 205-685-1, n. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (CI 74260, n. CE 215-524-7, n. CAS 1328-53-6).

5. Se l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con la classificazione o riclassificazione di una sostanza che rientra in questo modo in uno dei punti a), b), c) o d) del punto 1 della presente voce oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data di applicazione della classificazione nuova o modificata è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data di applicazione della classificazione nuova o modificata.

6. Se l'allegato II o l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato successivamente al 4 gennaio 2021 con l'inserimento nell'elenco di una sostanza o la modifica di una voce dell'elenco relativa a una sostanza, che rientra in questo modo in uno dei punti e), f) o g) del punto 1 della presente voce, oppure che passa con la modifica da uno ad un altro dei punti indicati, e la data in cui la modifica o aggiunta prende effetto è successiva alla data di cui al punto 1 oppure, a seconda dei casi, al punto 4 della presente voce, ai fini dell'applicazione della presente voce a tale sostanza la modifica o aggiunta deve essere considerata efficace a decorrere dalla data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di modifica.

7. I fornitori che immettono sul mercato una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio devono garantire che, successivamente al 4 gennaio 2022, sulla miscela siano riportate le seguenti informazioni:

a) la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente»;

b) un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto;

c) l'elenco degli ingredienti conforme alla nomenclatura stabilita nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 oppure, in assenza di una denominazione comune dell'ingrediente, della denominazione IUPAC. In assenza delle denominazioni comuni degli ingredienti o di una denominazione IUPAC, indicare il numero CAS e il numero CE. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente secondo il loro peso o volume al momento della formulazione. Per «ingrediente» si intende qualsiasi sostanza aggiunta durante il processo di formulazione e presente nella miscela destinata alle pratiche di tatuaggio. Le impurità non sono considerate ingredienti. Se il nome di una sostanza usata come ingrediente ai sensi della presente voce deve già essere indicato sull'etichetta a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, tale ingrediente non deve essere contrassegnato a norma del presente regolamento;

d) l'ulteriore dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i);

e) la dicitura «Contiene nichel. Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene nichel in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;

f) la dicitura «Contiene cromo (VI). Può provocare reazioni allergiche» se la miscela contiene cromo (VI) in misura inferiore al limite di concentrazione indicato nell'appendice 13;

g) le istruzioni per l'uso in sicurezza, qualora la loro presenza sull'etichetta non sia già prescritta dal regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali informazioni devono essere chiaramente visibili, ben leggibili e apposte in modo indelebile. Le informazioni devono essere redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. Se la dimensione dell'imballaggio lo rende necessario, le informazioni elencate nel primo paragrafo, a eccezione di quelle della lettera a), sono riportate nelle istruzioni per l'uso.

Prima di utilizzare una miscela destinata alle pratiche di tatuaggio, la persona che la utilizza deve fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso a norma del presente punto.

8. Le miscele che non recano la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente» non devono essere utilizzate nelle pratiche di tatuaggio.

9. La presente voce non si applica alle sostanze che si trovano allo stato gassoso a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa o che generano una tensione di vapore superiore a 300 kPa a una temperatura di 50 °C, con l'eccezione della formaldeide (n. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).

10. La presente voce non si applica all'immissione sul mercato delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio o all'uso di tali miscele se immesse sul mercato esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, oppure se utilizzate esclusivamente come dispositivi medici o come accessori di dispositivi medici

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

FORBIDDEN FRUITS

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 20.05.2022

Legenda

ai sensi del medesimo regolamento. Qualora l'immissione sul mercato o l'uso possano non essere esclusivamente per uso medico o come accessori di dispositivi medici, si applicano cumulativamente le prescrizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del presente regolamento.

Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH, allegato XIV) / SVHC - elenco delle sostanze candidate

nessun componente è elencato

Direttiva Decopaint

Contenuto di COV	97,51 %
------------------	---------

Direttiva sulle emissioni industriali (direttiva IED)

Contenuto di COV	96,62 %
------------------	---------

Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

nessun componente è elencato

Regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR)

nessun componente è elencato

Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti (POP)

Nessun componente è elencato.

Prescrizioni nazionali (Germania)

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Classe di pericolo per le acque 1 scarsamente pericoloso per le acque (WGK)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Germania)

Numero	Gruppo di sostanze	Classe	Conc.	Flusso di massa	Concentrazione di massa	Nota
5.2.5	sostanze organiche		25 % in peso	0,5 kg/h	50 mg/m ³	3)

Nota

3) il flusso di massa di 0,50 kg/h o la concentrazione di massa di 50 mg/m³, espressi ciascuno come carbonio totale, non devono essere superati complessivamente (escluse le sostanze organiche in forma di polvere)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Germania)

Classe di stoccaggio (LGK) 10 (liquidi combustibili)

Inventari nazionali

Paese	Inventario	Stato
EU	REACH Reg.	non tutti i componenti sono elencati

Legenda

REACH Reg. sostanze registrate REACH

Prescrizioni nazionali (Svizzera)

Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)
Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610)
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

FORBIDDEN FRUITS

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 20.05.2022

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201)

La classificazione e l'etichettatura sono effettuate secondo l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica per le sostanze contenute in questa miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni e acronimi

Abbr.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
Acute Tox.	Tossicità acuta
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)
SDR	Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (Svizzera, RS 741.621)
Aquatic Chronic	Pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità cronica per l'ambiente acquatico)
ATE	Acute Toxicity Estimate (stima della tossicità acuta)
CAS	Chemical Abstracts Service (banca dati di composti chimici e del relativo identificativo univoco, il CAS Registry Number)
CLP	Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele
DGR	Dangerous Goods Regulations (regolamento sulle merci pericolose), norme per il trasporto di merci pericolose, vedere IATA/DGR
N. CE	L'inventario CE (EINECS, ELINCS e l'elenco NLP) è la fonte del numero CE a sette cifre, identificativo delle sostanze nell'UE (Unione europea)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (elenco europeo delle sostanze chimiche notificate)
Eye Dam.	Gravi lesioni oculari
Eye Irrit.	Irritazione oculare
GHS	«Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals» «Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche», elaborato dalle Nazioni Unite
IATA	International Air Transport Association (Associazione internazionale del trasporto aereo)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (norme per il trasporto aereo di merci pericolose)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (codice marittimo internazionale per le merci pericolose)
N. indice	Il numero indice è il codice di identificazione riportato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008
LGK	Classe di stoccaggio secondo TRGS 510, Germania
NLP	No-Longer Polymer (non più polimero)
PBT	Persistente, bioaccumulabile e tossico

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

FORBIDDEN FRUITS

Numero di versione: GHS 1.0 (CH)

Data di compilazione: 20.05.2022

Abbr.	Descrizione delle abbreviazioni utilizzate
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose)
Skin Sens.	Sensibilizzazione della pelle
SVHC	Substance of Very High Concern (sostanza estremamente preoccupante)
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe (regole tecniche per le sostanze pericolose, Germania)
UFI	Identificativo unico di formula
VOC	Volatile Organic Compounds (composti organici volatili)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (molto persistente e molto bioaccumulabile)

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato dal 2020/878/UE.

Trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne (ADR/RID/ADN). Codice marittimo internazionale per le merci pericolose (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (norme per il trasporto aereo di merci pericolose).

Procedura di classificazione

Pericoli per la salute, pericoli per l'ambiente: la procedura di classificazione della miscela si basa sui componenti della miscela (formula di additività).

Elenco delle frasi pertinenti (codice e testo come indicati nelle sezioni 2 e 3)

Codice	Testo
H302	Nocivo se ingerito.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Esclusione di responsabilità

Le informazioni fornite si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Questa SDS è stata redatta esclusivamente per questo prodotto ed è destinata esclusivamente a esso.

Versione svizzera

Versione 1.0 (CH), data di revisione: 20.05.2022 (data di emissione dell'originale)

Adattamenti effettuati: traduzione dell'originale tedesco; sezione 1.3 importatore / responsabile dell'immissione sul mercato in Svizzera aggiunto; sezione 1.4 numeri di emergenza sostituiti con Tox Info Suisse e ripresi alla fine della sezione 4.1; sezione 13 prescrizioni svizzere sullo smaltimento aggiunte; sezione 14 ADR indicato come ADR/SDR; sezione 15 prescrizioni legali svizzere aggiunte; sezione 16 abbreviazione SDR aggiunta; restrizioni dell'allegato XVII del REACH (sezione 15) riprodotte nel testo ufficiale in lingua italiana.

Nota per la Svizzera: la presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta secondo il diritto dell'UE; le prescrizioni legali citate, comprese le prescrizioni nazionali tedesche, sono riprese senza modifiche. Per l'immissione sul mercato in Svizzera si applicano l'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1272/2008 e le prescrizioni svizzere indicate nella sezione 15. I valori limite di esposizione professionale indicati nella sezione 8 provengono dalla Germania (TRGS 900, DFG); in Svizzera fanno stato i valori limite della Suva.